

Repertorio n.4938

**CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN'ARENA POLIFUNZIONALE IN SONDRIO -
(CIG 8790126173 - CUP H73C20000010005).**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue (2022)**, il giorno **21 (ventuno)** del mese di **aprile**, presso la residenza municipale del Comune di Sondrio, in piazza Campello n. 1.

Avanti a me **Claudio Locatelli**, in qualità di **Segretario Generale** del predetto Comune, ufficiale rogante autorizzato alla redazione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 10, comma 2-quater, della legge n. 114 del 2014, senza la presenza di testimoni, con l'accordo delle parti, ai fini di cui all'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti»), sono comparsi:

- VENTURINI GIANLUCA, nato a Sondrio (SO) il 18 novembre 1960, C.F. VNTGLC60S18I829Q, in rappresentanza, nella sua qualità di dirigente e, quindi, legale rappresentante, del **COMUNE DI SONDRIO**, Codice Fiscale 00095450144, soggetto competente alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000, in nome e per conto dello stesso Comune, di seguito denominato semplicemente **«Amministrazione committente»**, in esecuzione della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1187 del 21

ottobre 2021;

- ROJ ALESSANDRO, nato a Milano (MI) il 07 luglio 1964, C.F. RJOLSN64L07F205X, il quale dichiara, sotto la sua responsabilità, di intervenire al presente atto in rappresentanza della società di ingegneria **Progetto CMR Engineering Integrated Services S.r.l.** in breve **Progetto CMR S.r.l.**, corrente in Milano (Mi), in via Franco Russoli n. 6, Codice Fiscale e P.Iva 11636010156, presso la quale è domiciliato, nella sua qualità di Procuratore, il quale agisce quale mandatario capogruppo del «**Raggruppamento Temporaneo di Professionisti**» costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e) e 48, commi da 12 a 16, del Codice dei contratti), con atto della dott.ssa Giulia Candiani, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Milano, raccolta numero 1170, repertorio n. 1635, registrato a Milano DP II - TP3, in data 31 marzo 2022, al numero 33309, serie 1T, in solido con i seguenti mandanti:

- Architetto **DE MARTINO GIUSEPPE**, nato a Padova (PD) il 29 gennaio 1962, C.F. DMRGPP62A29G224K, residente a Segrate (MI), Via Cassanese n. 41, titolare di carta d'identità n. AU 6558981, rilasciata dal Comune di Segrate il 30 maggio 2014;

- Architetto **DAMATO SIMONA**, nata a Milano (MI) il 12 marzo 1969, C.F. DMTSMN69C52F2050, residente in Milano (MI), via Francesco Cucchi n. 1, titolare di carta d'identità n. CA 42479 FS, rilasciata dal Ministero dell'Interno il 24 dicembre 2019;

detti componenti della cui identità e capacità di agire io segretario comunale sono certo,

convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

- Con determinazione Reg. Gen. n. 821 del 14.07.2021, il Comune di Sondrio decideva, per i motivi colà indicati, di indire tramite SINTEL procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura riguardanti la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva (FASE 1^) e con opzione per la FASE 2^ concernente la direzione dei lavori e prestazioni connesse per la realizzazione di una Arena polifunzionale in Sondrio, per un importo a base di gara comprese le opzioni di € 1.782.385,00 al netto di iva e oneri previdenziali e assistenziali;
- con il medesimo provvedimento venivano contestualmente approvati gli elaborati di gara consistenti nei seguenti documenti di gara:
 - Studio di fattibilità/concept;
 - Relazione sul procedimento corredata dallo schema di calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
 - Bando di gara inviato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 14/07/2021;
 - Disciplinare di Gara;
 - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo);
 - Schema di contratto disciplinare di incarico, con funzione anche di Capitolato descrittivo e prestazionale;

- modello di "Patto di integrità";
- il bando è stato reso pubblico a norma di legge con le modalità indicate nella citata determinazione 821/2021, in particolare: procedura SINTEL lanciata il 19.07.2021 (ID n. 142325722), pubblicazione integrale sulla piattaforma SINTEL, sul sito internet comunale e all'Albo Pretorio on line il 19.07.2021; pubblicazione sulla GUUE n. 2021/S 137-364932 del 19.07.2021, sulla GURI n. 82, 5° serie speciale, il 19.07.2021 e su due quotidiani nazionali (Gazzetta Aste e Appalti Pubblici n. 140 del 21.07.2021 e La Verità del 21.07.2021) e su due quotidiani locali (II Giorno, ed. Sondrio, del 21.07.2021 e La Provincia di Sondrio del 21.07.2021);
- con la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1187 in data 21 ottobre 2021, a seguito di procedura aperta ID 142325722 su piattaforma SINTEL, si è deciso di aggiudicare i servizi in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito tra Progetto CMR Srl (capogruppo mandataria) e Arch. Giuseppe De Martino (mandante) e Arch. Simona Damato (mandante), alle condizioni di cui appresso, al netto del ribasso offerto sull'importo a base d'asta del **52% (cinquantadue per cento)**;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace per completamento della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara e dei controlli previsti dalla normativa;
- che, essendo decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice dei contratti, alla data del 26 novembre 2021 (trentacinquesimo giorno successivo all'ultima comunicazione di avvenuta

aggiudicazione agli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti), si procede alla stipulazione del presente Contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto,

SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - *Oggetto del servizio*

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui ai codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007, ai sensi degli articoli 23, commi da 4 a 9, 24, commi 5, 6 e 7, 46, comma 1, 101, commi da 2 a 6, e 157, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, come individuate al successivo articolo 2.

2.L'intervento per il quale sono affidati i servizi tecnici di cui al comma 1, è meglio individuato all'articolo 3.

3. Le modalità di svolgimento delle prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nelle parti non abrogate dall'articolo 217, comma 1, lettera u), numero 2), del Codice dei contratti (nel seguito semplicemente «Regolamento generale»), e dagli atti di attuazione di cui al numero 1) della stessa norma, devono conformarsi alle linee-guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito semplicemente «ANAC»), per quanto non derogate

dall'Amministrazione committente, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito semplicemente «RUP»), ai sensi degli articoli 23, comma 4, e 101, comma 1, del Codice dei contratti.

4. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:

A. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente:

8790126173;

B. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **H73C20000010005;**

C. il Codice Univoco Ufficio (IPA) per la fatturazione elettronica è il seguente: **UFEMQG.**

ART.2 - Individuazioni delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fasi «Q»	Fase di progettazione
b.I)	Progettazione di fattibilità tecnico-economica
b.II)	Progettazione definitiva, esclusa la relazione geologica di cui all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti (b.II.13);
b.III)	Progettazione esecutiva, escluso il coordinamento sicurezza in fase di progetto, di cui agli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (b.III.07);
b.III.	Coordinamento sicurezza in fase di progetto,

07)	di cui agli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (b.III.07).
-----	--

2. Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimento economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto. Pertanto, le prestazioni, il personale, gli adempimenti, i mezzi e le risorse tutte oggetto dell'offerta tecnica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sono comprese nel corrispettivo contrattuale anche se non elencate al comma 1.

3. Costituisce, altresì, parte integrante del Contratto ogni prestazione richiamata direttamente o indirettamente dal presente Contratto, nonché ogni altra prestazione, ancorché non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio, anche in ottemperanza ai principi di «*best practice*» e del raggiungimento degli obiettivi a soddisfazione delle esigenze e delle legittime aspettative dell'Amministrazione committente.

4. Il Contratto è stipulato a corpo, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera dddddd), del Codice dei contratti, fatti salvi gli adeguamenti e le modifiche di cui agli articoli 19 e i deprezzamenti di cui all'articolo 25.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4, eventuali

prestazioni che dovessero essere legittimamente omesse, su ordine o su autorizzazione del RUP, comportano la riduzione del corrispettivo nella misura attribuita a tali prestazioni in applicazione dell'articolo 19, comma 6. La medesima disciplina si applica alle prestazioni omesse arbitrariamente dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato, ferme restando in tal caso le più gravi sanzioni previste dal Contratto, comprese l'applicazione delle penali di cui all'articolo 24 e dei deprezzamenti di cui all'articolo 25 e la risoluzione del Contratto di cui all'articolo 28.

ART.3 - Individuazione dell'intervento oggetto delle prestazioni del Contratto

1. L'intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nell'ambito della Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi anno 2021/2022 è così individuato negli atti dell'Amministrazione committente: «Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 27.02.2021».

2. Allo stato degli atti disponibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, al momento della stipula del Contratto, l'entità economica stimata dell'intervento, in base alle classificazioni di cui alla tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; nel seguito semplicemente «decreto Tariffe»), è il seguente:

ID-opere	Grado di complessità	di Declaratoria sintetica	importo	%
E.13	1,20	Palasport	484.940,00	27,21

S.04	0,90	Strutture	493.259,00	27,67
IA.01	0,75	Impianto idro-sanitario	78.235,00	4,39
IA.02	0,85	Impianto di riscaldamento	343.707,00	19,28
IA.03	1,15	Impianto elettrico	354.132,00	19,87
V.02	0,45	Strade di tipo ordinario	28.112,00	1,58
TOTALE			1.782.385,00	100,00%

ART.4 - Obblighi legali

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente Contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, e in via subordinata al Codice dei contratti e ai relativi provvedimenti di attuazione, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.

2. Resta a carico del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e

secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione committente medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

3. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è obbligato ad attenersi alle previsioni degli atti disponibili di cui all'articolo 5, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale; è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro oggetto del servizio, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di svolgimento, comprese le richieste di eventuali varianti o modifiche.

4. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti deve inoltre:

a) adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;

b) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni ad osservazioni, prescrizioni od ordini dell'Amministrazione committente, che egli ritenga incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, corredandole da adeguate motivazioni e proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa sulla base della migliore tecnica e dei principi di cui all'articolo

2, comma 3;

c) presentare tempestivamente osservazioni proprie o controdeduzioni alle osservazioni dell'Amministrazione committente qualora fatti, omissioni, o altre condizioni, da qualunque causa motivate, siano suscettibili di rendere incongruo lo stanziamento economico previsto, proponendo gli eventuali rimedi in termini di riduzioni o di adeguamenti, anche di natura economica, corredandoli con apposita motivazione;

d) prestare leale collaborazione a tutti i soggetti istituzionali coinvolti a qualsiasi titolo, con particolare riferimento al RUP, nonché ai soggetti incaricati dall'Amministrazione committente di compiti o prestazioni che interferiscono o che possono influenzare le prestazioni del Contratto.

5. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, Ordini o Collegi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ove istituiti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Raggruppamento Temporaneo di Professionisti. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in proprio e avvalendosi, altresì, dei predetti professionisti (collaboratori/delle predette figure professionali).

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, è

individuato, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice, il responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, in quanto prestazione infungibile, nel seguente professionista: Ingegnere Marco Ferrario dello Studio Progetto CMR.

ART.5 - Stato degli atti disponibili

1. Alla data della stipulazione del Contratto, gli atti nella disponibilità dell'Amministrazione committente e che saranno posti a base delle prestazioni affidate sono i seguenti:

a) Documentazione di natura tecnica:

- planimetrie catastali;
- il rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
- documentazione di rilevazione fotografica del sito;

mentre entro 30 giorni dalla data odierna sarà reso disponibile il rilievo topografico del sito e prima dell'avvio della progettazione definitiva la relazione geologica redatta dal Geologo incaricato dall'Amministrazione;

b) quanto alla documentazione progettuale precedente: lo studio di fattibilità/concept.

2. L'individuazione delle interferenze con la viabilità, il reticolo idrico, i servizi pubblici a rete, sia interrati che fuori terra e aerei, compresi i connessi rilievi sono rinviati ai singoli livelli di progettazione ai sensi dell'articolo 14. La documentazione in possesso dell'Amministrazione sarà messa a disposizione degli incaricati della progettazione.

3. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti dichiara di aver preso visione dell'attività

precedentemente svolta, oggetto della documentazione di cui al comma 1. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione disponibile di cui al comma 1, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatti valere ai fini di eventuali rivalutazioni, revisioni o adeguamenti del corrispettivo contrattuale o ai fini del differimento dei termini di esecuzione.

4. L'offerta del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come costituiscono obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nella predetta offerta.

5. La documentazione di cui al presente articolo può essere consultata liberamente dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il quale può altresì farne copia parziale o integrale a propria cura e spese.

Art. 6. (Adempimenti preliminari alla progettazione:

Studio di fattibilità/prefattibilità)

1. Lo studio di fattibilità/prefattibilità di cui all'articolo 14 del Regolamento generale, è già stato redatto a cura dell'Amministrazione committente e messo a disposizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha visionato attentamente la documentazione costituente lo studio di fattibilità/prefattibilità di cui al comma 1, non solleva eccezioni o riserve in relazione allo stesso,

accettandola espressamente anche ai sensi dell'articolo 23, comma 12, secondo periodo, del Codice dei contratti, applicabile per analogia dando atto che sarà necessario un confronto tecnico riguardo ai contenuti della progettazione affidata con il presente contratto.

SEZIONE 2. PROGETTAZIONE

Art. 7. (Progettazione di fattibilità tecnico-economica)

1. La progettazione di fattibilità tecnico-economica è effettuata ai fini e con i contenuti di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, ed è elaborata tenendo conto della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione committente ai sensi dell'articolo 5 e dello studio di fattibilità/prefattibilità di cui all'articolo 6.

2. La progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, integra una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici, in conformità agli articoli da 17 a 23 del Regolamento generale, fatte salve per questi ultimi le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente tramite il RUP.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha visionato attentamente la progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui al comma 1, non solleva eccezioni o riserve in relazione alla stessa, accettandola espressamente anche ai sensi dell'articolo 23, comma 12, secondo periodo, del Codice dei contratti.

4. La progettazione è effettuata in due fasi successive:

a) la prima fase individua ed analizza le soluzioni progettuali alternative, nel limite della ragionevolezza e ammissibilità, ove possibile tecnicamente sia sotto il profilo tecnico che economico, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 1, del Codice dei contratti o indicati nel documento preliminare alla progettazione;

b) la seconda fase sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti richiamati alla lettera a), nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

c) il passaggio alla seconda fase è subordinato a ordine di servizio del RUP con il quale è comunicata l'accettazione delle conclusioni della prima fase, eventualmente condizionata o subordinata a taluni adeguamenti, scostamenti o scelte in tutto o in parte diverse.

5. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve comprendere tutte gli adempimenti e le prestazioni propedeutici e preparatori che non siano già disponibili ai sensi degli articoli 5 e 6 nonché una verifica di quelli già disponibili, anche con riferimento agli aspetti di natura tecnica e specialistica (quali, ad esempio gli aspetti di natura geologica, idrologica,

geotecnica, sismica, paesaggistica, archeologica, di tutela dei beni culturali ecc.) in quanto pertinente e connessa alla specificità dell'intervento.

6. Il progetto deve individuare, ove sia necessario o richiesto e ove non già disponibili:

a) le opere per la risoluzione delle interferenze con le reti dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

b) le opere di mitigazione, di riqualificazione, di ripristino e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con riferimento alla materia ambientale ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

7. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve consentire l'avvio della procedura espropriativa mediante l'individuazione dei beni da espropriare, dei titolari di diritti di tali beni e di una stima dei costi di espropriazione.

8. La progettazione di fattibilità tecnico-economica deve comprendere gli elaborati e le relazioni necessari e richiesti dalla normativa per l'adozione di variante allo strumento urbanistico comunale da parte dell'organo collegiale competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 237 del 2001 o di altra disciplina regionale applicabile.

Art. 8. (Progettazione definitiva)

1. La progettazione definitiva di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 24 a 32 del Regolamento generale, fatte salve per questi ultimi le deroghe

previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente tramite il RUP.

2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione committente e dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'articolo 7.

3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 12, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali.

4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:

a) autorizzazione storico-architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima;

c) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004;

d) autorizzazioni di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e da altra legislazione statale e regionale applicabile.

5. Il progetto deve individuare, ove sia necessario e ove non già disponibili:

a) le opere di mitigazione, di riqualificazione, di ripristino e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con riferimento alla materia ambientale ai sensi dell'articolo 13;

b) le opere per la risoluzione delle interferenze con le reti dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 14.

Art. 9. (Progettazione esecutiva)

1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, fatte salve per questi ultimi le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione tramite il RUP.

2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente o autorizzate dalla stessa.

3. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 8, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissione degli atti di assenso, non ancora recepite nel livello progettuale precedente.

Art. 10. (Prestazioni per le quali è assunta una responsabilità professionale personale)

1. Costituiscono parte integrante della progettazione, ricomprese nei pertinenti livelli progettuali, le prestazioni di cui al presente articolo, per le quali, ferma restando la responsabilità del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti nella sua integrità e completezza giuridica, è necessaria l'individuazione di uno specifico professionista (persona fisica) in quanto riservate e infungibili, e destinatarie di responsabilità e sanzioni di natura penale oltre che amministrativa. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo devono essere eseguite in coordinamento con la progettazione architettonica e ingegneristica dell'intervento, in occasione del livello progettuale o dei livelli progettuali ove sono richieste.

2. Prestazioni di coordinamento per la sicurezza e la salute in fase di progetto, alle seguenti condizioni:

a) redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (nel seguito semplicemente «PSC») di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

b) redazione del Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto;

c) pianificazione, in collaborazione con l'intero staff del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e sotto la supervisione del RUP, dei lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente e la relativa durata, con stesura del cronoprogramma delle lavorazioni connesse con il Piano di Sicurezza del Cantiere;

d) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, considerata la necessità della sua individuazione personale ai fini degli articoli 98 e 158 del decreto legislativo n. 81 del 2008, è individuato nel seguente professionista indicato in fase di partecipazione alla procedura di affidamento: Ingegnere Massimiliano Cardillo collaboratore della Società Progetto CMR.

Art. 11. (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti deve seguire le direttive che verranno allo stesso impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questi le soluzioni individuate, da adottare e successivamente adottate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione degli interventi sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta. L'eventuale assenza di direttive non esime il Raggruppamento Temporaneo di

Professionisti dall'esecuzione delle prestazioni secondo la migliore tecnica.

2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:

a) la definizione della gestione delle riserve ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 all'interno del Capitolato speciale d'appalto, solo nel caso in cui in seguito venga affidata la Direzione Lavori;

b) la fornitura di indicazioni al RUP per l'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, del Codice dei contratti, nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia, considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali di cui all'articolo 96 del Codice dei contratti;

c) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica del progetto esecutivo da parte degli incaricati della verifica e del validatore di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;

d) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la

documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per l'aggiudicazione dei lavori progettati;

e) l'espressione di pareri non vincolanti in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del presente Contratto.

3. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è obbligato a introdurre nel progetto, sia in fase di predisposizione che di adeguamento di quanto già elaborato o presentato, tutte le modifiche ed integrazioni:

a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;

b) rese necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti un adeguamento del corrispettivo determinato con i criteri di cui

all'articolo 19, in proporzione all'entità delle modifiche.

4. La progettazione deve individuare le opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con la relativa progettazione e quantificazione specifica, secondo le indicazioni della documentazione propedeutica e delle indicazioni specifiche del RUP.

5. La progettazione comprende, in ogni sua fase, il coordinamento con le competenti autorità periferiche del Ministero dei beni e delle attività culturali.

***Art. 12. (Disposizioni particolari sul contenuto della
progettazione)***

1. Ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento generale e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzo indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezzo. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.

2. La progettazione deve prevedere l'utilizzazione di prodotti di costruzione conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, e all'articolo 5 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106. In caso di inadempimento trovano applicazione le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 2, del predetto decreto legislativo.

3. La progettazione deve avvenire nel rispetto delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018).

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3, costituisce grave negligenza che, se non rimediata tempestivamente a cura dello stesso Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, rappresenta grave inadempimento contrattuale anche ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 28, comma 3.

Art. 13. (Criteri ambientali)

1. La progettazione deve contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al comma 2. La progettazione deve inoltre prevedere dei criteri premianti rispetto ai criteri ambientali minimi, da tenere in considerazione in fase di affidamento dei

lavori progettati ai fini dell'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo oppure secondo il miglior rapporto costo/efficacia ai sensi dell'articolo 96 del Codice dei contratti

2. La progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

- a) decreto 5 febbraio 2015 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2015), per l'arredo urbano;
- b) decreto 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) per il settore dell'edilizia;
- c) decreto 27 settembre 2017 (G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017) e decreto 28 marzo 2018 (G.U. n. 98 del 28 aprile 2018), per l'illuminazione pubblica.

3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitata a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti. Taluni criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previo assenso del RUP.

Art. 14. (Interferenze)

1. Il progetto deve individuare, ove sia necessario o richiesto, le interferenze con la viabilità, il reticolo idrico, i servizi pubblici a rete, sia interrati che fuori terra e aerei, non ancora risolti in origine o in occasione dello studio di fattibilità/prefattibilità o del livello progettuale precedente.

2. Il progetto deve individuare, ove sia necessario o richiesto, le opere di mitigazione, di riqualificazione, di ripristino e di compensazione dell'impatto dell'intervento, con riferimento alla materia ambientale, non ancora previste in origine o in occasione dello studio di fattibilità/prefattibilità o del livello progettuale precedente.

3. Il progetto deve prevedere, ove non affidati a terzi, gli elaborati connessi agli adempimenti di cui al presente articolo, sia sotto il profilo degli elaborati grafici necessari che della stima dei costi necessari all'esecuzione di tali adempimenti.

4. I relativi oneri, ove posti a carico dell'Amministrazione committente e non previsti tra i lavori da appaltare, confluiscono tra le somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, ai fini dell'esecuzione affidata ai competenti enti o società di gestione, se onerosi e previsti da appositi contratti di servizio o convenzioni oppure, se ammesso dall'ordinamento, ai fini dell'affidamento in economia di lavori extracontrattuali.

5. Il Progettista, tramite il RUP o direttamente su delega, anche solo verbale, di questi, deve rapportarsi con gli enti e le società di gestione delle interferenze

già note o prevedibili verificando presso gli stessi la sussistenza di interferenze non già rilevate e di elaborare il progetto di risoluzione delle interferenze.

Art. 15. (Sviluppo della progettazione)

1. Lo sviluppo della progettazione avviene distintamente per ciascuno dei livelli previsti. L'avvio della redazione di un livello progettuale, salvo ordine specifico del RUP, avviene solo dopo la pertinente approvazione del livello progettuale precedente.

Art. 16. (Proprietà legale degli atti progettuali)

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni, come pure in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.

2. L'Amministrazione committente non ha alcun obbligo di comunicazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

3. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. L'Amministrazione committente senza il consenso del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti se non nell'ambito della sfera dei propri compiti istituzionali.

Art. 17. (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Il supporto cartaceo deve essere consegnato in 3 (tre) copie, con sottoscrizione autografa.

2. Sono altresì comprese ulteriori copie, redatte su supporti informatici o in forma cartacea, nel numero e nelle occasioni in cui siano richieste da altre autorità pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso che devono corredare la progettazione. Ulteriori copie richieste dall'Amministrazione committente, rispetto a

quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del presente comma, devono essere consegnate tempestivamente dietro pagamento delle sole spese di riproduzione.

3. La documentazione prodotta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti deve essere redatta e consegnata in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come tecnica redazionale, layout grafico che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE E TEMPORALI

Art. 18. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, periodi primo, secondo e terzo, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, tenuto conto dell'esito della procedura di affidamento di cui alla premessa, è stabilito un corrispettivo per tutte le prestazioni contrattuali e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, anche con riferimento alla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, e in applicazione di quanto risultante dall'offerta del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in fase di aggiudicazione, come segue:

Fasi «Q»	Fasi di progettazione	Importi in euro
b.I)	Progettazione di fattibilità tecnico-economica	100.018,56 €
b.II)	Progettazione definitiva, esclusa la relazione geologica di cui	248.630,40 €

	all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del Codice dei contratti (b.II.13);	
b.III/b.I II.07)	Progettazione esecutiva, incluso il coordinamento sicurezza in fase di progetto, di cui agli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (b.III.07);	139.024,80€
SP.1	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione.	88.391,04 €
T.1	TOTALE progettazione	576.064,80 €
(totale generale in lettere: euro cinquecentosettantaseimilasestantaquattro virgola ottanta)		

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, sono stati determinati e accettati in sede di procedura di affidamento. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi sono adeguati:

a) all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile.

b) ai fini del rispetto del diritto all'equo compenso di cui all'articolo 13-bis della legge n. 247 del 2012, introdotto dall'articolo 19-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, applicabile in forza dei commi 2 e 3 di quest'ultima norma, integrato dal comma 4 che recita «dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3. Le spese conglobate, comprese le modalità di erogazione, sono disciplinate dall'articolo 36.

4. Al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non spetta alcun compenso aggiuntivo e gli importi di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche che si verificano:

a) in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica rispetto all'importo preventivato in fase di gara per l'affidamento della progettazione;

b) in sede di approvazione di un livello progettuale rispetto all'importo determinato nel livello precedente della progettazione affidata;

c) in relazione all'eventuale modifica parziale o totale delle categorie o delle destinazioni funzionali o del grado di complessità di cui alla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, rispetto a quanto previsto in origine in fase di affidamento;

d) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario dei lavori.

5. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge vigenti al momento dell'emissione della fattura.

6. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute,

estranee al presente Contratto ma opportune per il raggiungimento delle finalità dello stesso, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 19, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

7. I coefficienti, i parametri e le indicazioni di cui alla Tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe, ancorché utilizzati per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara sui quali il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha offerto il ribasso con la conseguente quantificazione del corrispettivo contrattuale di cui al comma 1, non limitano le prestazioni contrattuali a quelle elencate nella predetta tavola. A tal fine le prestazioni contrattuali sono da considerare integrali e integrate da tutte le prestazioni necessarie o anche solo opportune al raggiungimento dell'obiettivo, anche nel caso in cui nella determinazione del corrispettivo siano stati omessi o pretermessi alcuni parametri in corrispondenza di determinate categorie di lavori o di determinate singole prestazioni.

Art. 19. (Eventuale adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione oppure per qualunque altro motivo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati frazionando l'importo in proporzione ai

parametri e ai coefficienti previsti dalla tavola Z-2 allegata del decreto Tariffe e alla loro attribuzione alle categorie di lavori di cui all'articolo 3, comma 2. Le spese conglobate sono riconosciute nella medesima proporzione.

2. In caso di affidamento di prestazioni ulteriori di cui all'articolo 18, comma 6, ove ammesse dall'ordinamento, sotto le condizioni di legge e previa autorizzazione dell'Amministrazione committente e ordine di servizio del RUP, il corrispettivo è adeguato ricalcolando i corrispettivi in proporzione ai parametri e alle categorie coinvolte di cui al comma 1.

3. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o a soggetti a questo riconducibili;

b) le variazioni sono causate da eventi oggettivamente imprevisti e imprevedibili a condizione che, calcolate secondo le modalità di cui al comma 1, comportino un incremento dell'importo dei corrispettivi contrattuali non superiore al 10% (dieci per cento); tale misura si intende come franchigia e cumulativa in caso di più di una variazione.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti del corrispettivo sono quelli:

a) per quanto riguarda le prestazioni in fase di progettazione di cui alla Sezione 2, sono quelli posti a base dell'affidamento nel procedimento di aggiudicazione.

5. In tutti i casi nei quali non sia possibile provvedere all'adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, come richiamato dagli articoli 11, comma 3, lettera b), secondo periodo, 18, comma 6, e 31, comma 5, e 41, l'adeguamento avviene sulla base dell'articolo 6, comma 2, del decreto Tariffe, a cui è applicato il ribasso contrattuale, considerato un solo soggetto tra quelli di cui alla predetta norma, in funzione della professionalità richiesta per la singola prestazione.

6. Gli adeguamenti di cui ai commi 4 e 5 possono essere anche in riduzione, nei casi di cui all'articolo 2, comma 5.

Art. 20. (Modalità di erogazione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 18, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 19, diminuiti delle penali di cui all'articolo 24 e ridotti degli eventuali deprezzamenti di cui all'articolo 25, al netto dell'eventuale anticipazione di cui al comma 5 del presente articolo, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

Fasi		decorrenza dei termini di pagamento
«Q»		
b.I)	Progettazione di fattibilità	90 per cento all'approvazione del progetto di fattibilità; 10 per cento all'approvazione del

	à	progetto definitivo
b.II)	Progettazione definitiva	90 per cento all'approvazione del progetto definitivo; 10 per cento all'approvazione del progetto esecutivo
b.III)	Progettazione esecutiva	75 per cento all'approvazione del progetto esecutivo; 25 per cento al verbale di consegna dei lavori, o entro 4 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo se la consegna dei lavori non avviene entro lo stesso termine

2. Le erogazioni avvengono entro 30 (trenta) dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1. Se per cause non imputabili al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti le condizioni di cui al comma 1 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui allo stesso comma 1 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

- a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;
- b) dalla risoluzione del Contratto di cui all'articolo 28 o dal recesso o revoca di cui all'articolo 29, comma 1, per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite;
- c) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o interruzione del Contratto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, per il pagamento dei

corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

3. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.

4. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui all'articolo 21.

5. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti e dell'articolo 9, commi primo e secondo, della legge n. 143 del 1949, nei limiti della loro compatibilità con il presente contratto, è riconosciuta al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato l'erogazione dell'anticipazione dei corrispettivi nei limiti del 20% (venti per cento), al netto dell'eventuale anticipazione delle spese di cui all'articolo 36, comma 4, se già verificata. A tal fine:

a) l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui al citato articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989) e dello schema-tipo 1.3 allegato del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 gennaio 2018, n. 31;

b) l'inizio effettivo delle prestazioni, gli importi di riferimento e il momento dell'erogazione sono distinti e autonomi per ciascuna delle fasi prestazionali di cui

agli articoli 2, comma 1, 18, comma 1 e 20, comma 1 e al comma 1 del presente articolo e parametrati a queste.

6. Le condizioni di cui al presente articolo, sono determinate consensualmente dalle parti, per espressa previsione e condizione contrattuale, in parziale deroga:

a) al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, secondo quanto ammesso dagli articoli 4, comma 4 e 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in quanto equilibrate, ragionevoli e non affette da iniquità;

b) agli articoli 9, 10, 16 e 18, della legge n. 143 del 1949, anche se indirettamente richiamati dall'articolo 24, comma 8-bis, del Codice dei contratti.

Art. 21. (Adempimenti per l'erogazione dei corrispettivi)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 36, in occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle fasi di cui all'articolo 22, comma 1, e negli stessi termini, sono corrisposte le pertinenti spese conglobate, al netto delle somme eventualmente già corrisposte.

2. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata:

a) al permanere dell'efficacia temporale delle condizioni assicurative di cui all'articolo 33;

b) all'assenza di provvedimenti ostativi di cui all'articolo 34, comma 2;

c) all'accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 34, commi 3 e 4;

d) alla presentazione della seguente documentazione:

--- nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al Contratto;

--- fattura elettronica secondo le vigenti disposizioni fiscali, con indicazione del CIG e, ove previsto, del CUP di cui all'articolo 1, comma 4;

--- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui all'articolo 38, comma 1, oppure altro conto dedicato in caso di variazione;

--- annotazione degli estremi della comunicazione di avvenuta assunzione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

e) all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008.

3. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dell'Amministrazione committente caratterizzati da dolo o colpa grave.

4. La fatturazione dei corrispettivi può avvenire pro-quota direttamente da parte dei singoli operatori economici che compongono il raggruppamento, ai sensi del principio di diritto enunciato dall'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2018, n. 17, a condizione che:

- a) le singole fatture devono indicare che il pagamento sarà fatto sul conto dedicato di cui alla lettera c);
- b) la possibilità sia prevista e disciplinata nell'atto di mandato di cui all'articolo 48, comma 13, del Codice dei contratti, con l'indicazione delle quote massime attribuibili e in ogni caso in misura non superiore alle prestazioni effettivamente svolte nell'ambito del raggruppamento;
- c) l'importo delle fatture dei singoli operatori sia coerente con le indicazioni previste nell'atto di cui alla lettera b);
- d) l'erogazione avviene sui conti correnti dedicati di cui all'articolo 38, indicati dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

5. Il direttore dell'esecuzione di cui all'articolo 16 del d.m. n. 49 del 2018 oppure il RUP, prima della liquidazione si esprime, anche mediante semplice visto, del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 22. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni qualora la comunicazione ne preveda più di una; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia stata comunicata l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di progettazione di cui alla Sezione 2, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati come segue:

Fasi «Q»	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni	
b.I)	Progettazione di fattibilità tecnico- economica	60 (sessanta)
b.II)	Progettazione definitiva	120 (centoventi)
b.III)	Progettazione esecutiva	90 (novanta)

3. I termini si intendono determinati e vincolanti e comprendono tutte le prestazioni complementari e accessorie connesse alla predetta progettazione. I termini per la progettazione comprendono altresì, per ciascuna fase alle quali siano connesse, tutte le prestazioni di cui all'articolo 10.

4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che deve provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente. L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.

5. I termini non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna degli atti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti all'Amministrazione committente o altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:

a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Raggruppamento, in sequenza tra di loro quando invece sia possibile acquisirli contemporaneamente in quanto autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti o deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 o acquisibili con unica procedura congiunta oppure se possono essere sostituiti da semplice segnalazione o comunicazione ai sensi dell'ordinamento;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more della sua emissione; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini è ridotto di conseguenza.

Art. 23. (Altre condizioni disciplinanti i termini)

1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici dell'Amministrazione committente, da terzi o da altre autorità, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non

risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivi sono a carico del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 1 e 2, deve essere comunicato tempestivamente al RUP.

SEZIONE 4. RAPPORTI SINALLAGMATICI

Art. 24. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 18, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 22, come specificato nel seguito.

2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui alla Sezione 2, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativi alla fase in corso e alle fasi progettuali successive. Se durante la stessa fase il ritardo è recuperato e pertanto è rispettato il termine finale, la penale è ridotta nella misura determinata dal RUP e comunque in misura non inferiore alla metà.

3. Fatte salve misure più gravi previste dall'ordinamento giuridico o dal presente Contratto, per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni violazione o inadempimento rispetto alla disciplina del presente Contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria

nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal RUP in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento. Sono comprese, tra le violazioni e gli inadempimenti sanzionabili:

- a) l'omessa riservatezza di cui all'articolo 26;
- b) le omesse o tardive segnalazioni di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 27;
- c) l'inottemperanza a prescrizioni impartite dalle Autorità competenti alla vigilanza;
- d) l'omissione o la riduzione arbitraria delle prestazioni, produzioni, impegni e ogni altro contenuto presente nell'offerta tecnica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del Contratto in danno al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause

imputabili al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

Art. 25. (Deprezzamenti)

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Contratto o dall'ordinamento giuridico e indipendentemente dalle penali di cui all'articolo 24, gli inadempimenti connessi all'Offerta tecnica di cui all'articolo 40, sono soggetti ai seguenti deprezzamenti dedotti direttamente mediante riduzione del corrispettivo contrattuale:

a) L'importo dei deprezzamenti, per ciascun inadempimento, è determinato con la seguente formula:

$P = IC \times PESO/100 \times PUNTI/100$ dove:

P = importo del deprezzamento in valore assoluto (euro),

IC = Importo del presente Contratto in valore assoluto (euro),

PESO = peso attribuito dalla documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI = punteggio ottenuto in graduatoria dall'aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all'elemento (o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se l'inadempimento è parziale e l'elemento o il sub-elemento dell'Offerta tecnica oggetto di inadempimento:

--- è misurabile in termini di quantità, il deprezzamento di cui alla lettera a) è ridotto di una

quota proporzionale alla quantità utilmente adempiuta o eseguita;

--- è valutabile solo in termini di qualità tecnica o prestazionale, il deprezzamento di cui alla lettera a) è ridotto di una quota determinata mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, commisurato all'utilità comunque conseguita dall'Amministrazione committente e all'indebito risparmio conseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, la riduzione a titolo di penale si applica una sola volta nella misura maggiore tra le due fattispecie.

2. Resta fermo che l'inadempimento è considerato parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o del sub-elemento dell'Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serietà dell'Offerta tecnica e non comporta un pregiudizio al risultato e all'oggetto del contratto.

3. Nelle more dell'eventuale contestazione dei deprezzamenti di cui al presente articolo il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non può sospendere, ridurre o rallentare l'esecuzione delle proprie prestazioni bensì solo esprimere riserve scritte comunicate al RUP alle quali si applica l'articolo 30. Sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall'inadempimento.

Art. 26. (Riservatezza e coordinamento)

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è personalmente responsabile degli atti allo stesso affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione committente è preclusa al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica agli uffici e agli organi esecutivi e di governo dell'Amministrazione committente, nonché alle Autorità pubbliche competenti coinvolte nell'emissione degli atti di assenso, nei limiti delle loro competenze.

4. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle Autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche

modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti deve segnalare tempestivamente per iscritto al RUP qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione siano trattati dall'Amministrazione committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina delle predette norme.

Art. 27. (Astensione, incompatibilità, norme comportamentali)

1. Il Raggruppamento temporaneo di professionisti deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Deve altresì astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di

parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche; al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti si applica l'articolo 42 del Codice dei contratti nonché l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e l'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

2. Al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, quale incaricato di pubblico servizio, per espressa previsione del presente Contratto, con riferimento all'articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 62 del 2013, si applicano i seguenti obblighi e doveri comportamentali:

- a) informazione scritta al RUP di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con soggetti contrattualizzati con l'Amministrazione committente o con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'incarico;
- b) astensione dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di decisioni, esprimere pareri o svolgere attività inerenti all'incarico in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui alla lettera a);
- c) rispetto delle misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; in particolare rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano Anticorruzione e nei relativi atti adottati dall'Amministrazione committente

in attuazione rispettivamente dell'articolo 1, commi 5, 6 e 17, della legge n. 190 del 2012;

d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnalazione al RUP di eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

3. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Ufficio Territoriale del Governo e all'Autorità giudiziaria eventuali tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

4. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per uno o più d'uno dei delitti di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti.

5. Gli obblighi e le condizioni di cui ai commi 2 e 3 ricorrono anche quando riguardano qualunque professionista coinvolto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

Art. 28. (Risoluzione del Contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto in ogni momento se il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti contravviene

alle relative condizioni, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, a ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal RUP, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di Autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il Contratto se il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente al RUP, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi contrattuali.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 27, commi 3 e 4, il Contratto può altresì essere risolto in danno del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in uno dei seguenti casi:

a) violazione delle prescrizioni degli articoli 12, comma 4, e 27, comma 3;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza, di alcuno dei professionisti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, titolare di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 2231, secondo comma, del codice civile;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

- d) superamento del limite massimo delle penali di cui all'articolo 24 comma 4;
- e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 35;
- f) mancato ottenimento della verifica positiva della progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. Il Contratto è risolto di diritto se nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopravvenga:

- a) una sentenza di condanna definitiva per un reato di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e delle relative misure di prevenzione di cui all'articolo 80, comma 2, del Codice dei contratti.

5. Le condizioni per la risoluzione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disposte quando la struttura del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non dispone di una figura professionale sostitutiva oppure riguardi un rappresentante legale o un direttore tecnico.

Art. 29. (Recesso, sospensione o altra interruzione del Contratto)

1. L'Amministrazione committente può recedere unilateralmente dal Contratto oppure revocarlo, con provvedimento motivato; in tal caso trova applicazione l'articolo 2237 del codice civile. L'Amministrazione committente provvede all'erogazione del corrispettivo relativo alle prestazioni utilmente svolte, fatti salvi

l'eventuale applicazione delle penali se maturate e l'addebito di eventuali deprezzamenti o danni risarcibili; nulla è dovuto a titolo di lucro cessante o mancato guadagno.

2. L'Amministrazione committente può altresì sospendere o interrompere l'esecuzione del Contratto per motivi di pubblico interesse o di opportunità amministrativa, tecnica o economica, con provvedimento motivato. Qualora la sospensione o l'interruzione, ovvero la somma della durata delle sospensioni o interruzioni se più di una, sia superiore a 180 (centottanta giorni), una delle parti può chiedere e ottenere il recesso dal Contratto. In tal caso trova applicazione quanto previsto dal comma 1, primo periodo.

3. Il recesso o la revoca di cui al comma 1 e le sospensioni o interruzioni di cui al comma 2 sono posti in atto con comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso quanto al recesso di cui al comma 1 e di 2 (due) giorni lavorativi quanto alle interruzioni e sospensioni di cui al comma 2.

4. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme in materia di risoluzione o di recesso dai contratti d'opera intellettuale di cui agli articoli 2235 e 2237 del codice civile.

Art. 30. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 204 e 205 del Codice dei contratti, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia

previsto, direttamente o indirettamente, dal Contratto, il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il RUP formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e all'Amministrazione committente. Le disposizioni di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti si applicano in quanto compatibili e secondo criteri di analogia.

2. Anche al di fuori dei casi nei quali è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile e in applicazione dell'articolo 208 del Codice dei contratti.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione la controversia è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro territorialmente competente in funzione del circondario giudiziario all'interno del quale ha sede l'Amministrazione committente. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del

2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, decorrono gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal provvedimento giurisdizionale o, in caso di mancata determinazione, nei termini e nella misura di cui all'articolo 20, comma 3.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non può interrompere, sospendere, ridurre o rallentare le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente tramite il RUP.

Art. 31. (Conferimenti verbali)

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

2. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che

rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 4, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque Autorità pubblica, per l'illustrazione del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni:

a) fino a 10 (dieci) nelle fasi di progettazione.

4. Fermo restando quanto previsto i commi 1 e 2, sono compresi nei corrispettivi di cui all'articolo 18 e non concorrono al numero delle riunioni di cui al comma 3, gli incontri con il RUP e gli altri organi dell'Amministrazione committente, su richiesta, necessari al coordinamento e all'avanzamento delle prestazioni, né i sopralluoghi, le ispezioni, i controlli e la vigilanza connessi con i doveri della Direzione dei lavori.

5. Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza, se non causata da omissioni, errori, imprecisioni, negligenze o altre cause imputabili al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 19, comma 5, limitatamente a un solo professionista anche in caso di partecipazione di più soggetti appartenenti al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti o incaricati da quest'ultimo.

6. Degli incontri avvenuti tra il RUP e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dalle parti.

SEZIONE 5. DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 32. (Garanzia definitiva)

1. In applicazione dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti, il Raggruppamento temporaneo di professionisti ha depositato una garanzia definitiva, per un importo di euro **483.894,44**

(quattrocentottantatremilaottocentonovantaquattro/44),

mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla compagnia assicurativa Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Exterieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, agenzia di Roma, numero 2338452 in data 06.12.2021.

2. La garanzia di cui al comma 1 è redatta in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale n. 31 del 2018, in quanto compatibile, recante le clausole di cui all'articolo 93, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.

3. La garanzia di cui al comma 1 è rilasciata limitatamente in relazione alle prestazioni di progettazione e prestazioni connesse, è progressivamente svincolata in proporzione all'avanzamento delle prestazioni mediante il pagamento dei corrispettivi, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102, comma 3, del Codice dei contratti, da parte del direttore

dell'esecuzione del contratto o del RUP, momento nel quale cessa di avere efficacia.

4. A far data dall'esercizio dell'opzione per l'affidamento delle prestazioni relative alla fase di esecuzione, deve essere presentata un'ulteriore garanzia con le medesime modalità e le stesse clausole. La garanzia è progressivamente svincolata e cessa di avere efficacia alle condizioni di cui al comma 3.

5. In caso di tardiva o mancata verifica di conformità, per cause non imputabili al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, la garanzia cessa di avere efficacia trascorsi 6 (sei) mesi dal ricevimento, da parte del RUP, della comunicazione di avvenuta ultimazione delle prestazioni di cui all'articolo 25 del decreto ministeriale n. 49 del 2018.

Art. 33. (Assicurazioni)

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, a copertura dei rischi di cui all'art. 23.2.3. del disciplinare di gara, ha stipulato la polizza n. 410355642, emessa in data 15.12.2021, dalla Generali Italia S.p.A., agenzia di Milano.

Art. 34. (Adempimenti legali)

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del Contratto e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

b) non sono intervenute le condizioni previste per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5.

2. Ai fini degli articoli 67, 84, comma 4, e 83 e 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo, sono state acquisite le seguenti informative antimafia:

- informativa liberatoria prot. n. PR_MIUTG_0258182_20211005 del 05.10.2021 nei confronti dell'impresa Progetto CMR Srl, scaduta in data 05.04.2022 per il decorso del termine. Atteso il decorso dei 6 mesi si è proceduto a formulare nuova richiesta in data 21.04.2022 con prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0136838_20220421;

- informativa liberatoria prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0136856_20220421 del 21.04.2022 nei confronti della persona fisica Giuseppe De Martino;

- informativa liberatoria prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0137376_20220421 del 21.04.2022 nei confronti della persona fisica Simona Damato.

3. È stato altresì acquisito documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), prot. INPS_29297053 in data 07.01.2022 attestante la regolarità contributiva della società di ingegneria Progetto CMR S.r.l.

4. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, è stata acquisita la prova della regolarità contributiva presso le Casse previdenziali di

appartenenza, allegate agli atti di affidamento, come segue:

a) nota di INARCASSA prot. 0495707 del 05.04.2022 nei confronti dell'Arch. Giuseppe De Martino;

b) nota di INARCASSA prot. 0495712 del 05.04.2022 nei confronti dell'Arch. Simona Damato.

Art. 35. (Subappalto, prestazioni di terzi, rapporti interni al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti, il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto per tutte le prestazioni per le quali è obbligatoriamente richiesta l'abilitazione professionale prevista dalla documentazione di gara. Trova applicazione la disciplina che segue:

a) è possibile il subappalto delle prestazioni accessorie e strumentali, che non implicano l'abilitazione professionale ovvero non sono riservate alle professioni ordinistiche di cui all'articolo 2229 del codice civile, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, mera trasposizione grafica degli elaborati, nei limiti di quanto dichiarato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in fase di partecipazione alla procedura di affidamento;

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento della relazione geologica e delle prestazioni riservate alle professioni ordinistiche;

c) ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti, non è considerato subappalto, fermi restando i divieti di cui alla lettera b), l'affidamento di singole prestazioni a semplici lavoratori autonomi;

d) ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice dei contratti, non sono considerate subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione o servizio sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione del presente Contratto.

e) non sono considerate subappalto le prestazioni rese da operatori economici cooptati, a condizione che si tratti di prestazioni accessorie ai sensi della lettera a) e che tali prestazioni e gli operatori economici cooptati siano stati previsti nella documentazione presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in fase di gara e aggiudicazione.

3. Non è considerato subappalto l'affidamento di prestazioni che in forza di norme di legge o di regolamento devono essere eseguite obbligatoriamente da determinati soggetti quali, ad esempio, i prelievi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380 del 2001, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018) o le certificazioni di

prodotto, di materiali o di gestione, che in forza della normativa, anche tecnica, competono esclusivamente a organismi accreditati ai sensi delle norme europee.

4. I subappalti di cui al comma 2, lettera a) sono soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione committente alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 105, commi 4, lettera c), 8, 12, 18 e 19 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. I subaffidamenti di cui al comma 2, lettera c), sono comunicati tempestivamente all'Amministrazione committente.

5. Tutte le prestazioni, da chiunque svolte, sono effettuate sotto la responsabilità del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e nello specifico del soggetto titolare dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche di cui all'articolo 4, comma 5, nonché del direttore tecnico del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti se costituito in forma di società di ingegneria. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Raggruppamento temporaneo di Professionisti e gli eventuali terzi subappaltatori, subaffidatari, cooptati o comunque che intervengono ai sensi dei commi 1, 2 o 3 o tra i diversi professionisti che compongono il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

SEZIONE 6. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36. (Spese conglobate)

1. Le spese conglobate non costituiscono corrispettivo, bensì un importo forfetario onnicomprensivo a titolo di rimborso delle spese di qualunque genere e importo

(comprese ma non solo spese generali, spese d'ufficio, cancelleria, riproduzioni, viaggi e trasferte, oneri assicurativi e cauzionali ecc.) senza obbligo di rendicontazione, e di oneri accessori (a titolo di esempio: compensi e oneri per collaborazioni, aggiornamento professionale, disponibilità di hardware e software specifico ecc.) indipendentemente dall'onere effettivamente sostenuto, fatta salva l'applicazione dell'articolo 1467 del codice civile.

2. In forza delle condizioni di cui al comma 1, la loro determinazione non è vincolata alle aliquote previste dall'articolo 5 del decreto Tariffe, non essendo coperta dalla riserva di legge di cui all'articolo 24, comma 8, del Codice dei contratti.

3. Ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 143 del 1949, le spese conglobate si intendono ripartite convenzionalmente tra le singole fasi prestazionali, proporzionalmente secondo l'incidenza dell'importo delle stesse fasi.

Art. 37. (Sostituzioni soggettive)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, non sono ammesse modifiche ad una o più d'una delle persone fisiche titolari delle professionalità relative alle prestazioni infungibili, salvo l'affidamento a professionisti già appartenenti allo stesso Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, previo assenso, anche tacito dell'Amministrazione committente.

2. In deroga al comma 1:

a) in caso di forza maggiore, diversa dalla perdita dei requisiti o del verificarsi di condizioni che causano o

possono causare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 36, comma 4, oppure nel caso di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2), oppure all'articolo 110 del Codice dei contratti, la sostituzione di una delle persone fisiche titolari delle professionalità che hanno consentito l'affidamento in quanto obbligatorie, con una professionalità non presente al momento della stipula del Contratto, è ammessa solo previo assenso dell'Amministrazione committente, purché non incorra nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e sia in possesso dei requisiti non inferiori a quelli del professionista che viene sostituito. In caso di diniego o di mancato assenso entro i 7 (sette) giorni dalla richiesta, il Contratto è risolto;

b) fuori dai casi nei quali sia disposta la risoluzione del Contratto, l'Amministrazione committente, con atto motivato del RUP, può chiedere o imporre l'allontanamento o la sostituzione di uno dei professionisti appartenenti al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, qualora allo stesso siano imputabili violazioni contrattuali riconducibili a comportamenti o requisiti soggettivi imputabili alla singola persona fisica.

3. Le variazioni soggettive di cui al comma 2 non devono comportare la sostituzione del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti nelle sue componenti giuridiche sostanziali, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire al momento del verificarsi della variazione, o essere tali da configurare una cessione del Contratto, pena la risoluzione del medesimo.

4. In tutti i casi nei quali si verificano gli eventi o le condizioni di cui ai commi 1 e 2, la parte alla quale è imputabile l'iniziativa della modifica soggettiva deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte.

5. Trova applicazione l'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del Codice dei contratti.

Art. 38. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con la seguente modalità:

- bonifico sul conto corrente bancario Codice Iban IT74M0200801604000013723573, presso Banca Unicredit, agenzia Milano San Gottardo, intestato alla società Progetto CMR Srl;

- bonifico sul conto corrente bancario Codice Iban IT68D0569601628000030227X28, presso Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Milano, intestato all'Arch. Giuseppe De Martino;

- bonifico sul conto corrente bancario Codice Iban IT68K0569611006000005036X34, presso Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Milano, intestato all'Arch. Simona Damato.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto:

a) per pagamenti a favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, degli eventuali sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000 (mille) euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante previsto dalla legge e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (ove previsto) e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del Contratto qualora reiterata per più di una volta.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione

committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 39. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al Contratto presso la sede legale della società di ingegneria Progetto CMR S.r.l, all'indirizzo Via Franco Russoli n. 6, Milano (MI); a tale scopo elegge il proprio domicilio digitale (PEC) ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come segue: progettocmr@pecimprese.it .

2. Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il soggetto responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni indicato all'articolo 4, comma 5.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al Contratto, il RUP di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti.

4. Ogni comunicazione e richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente al domicilio digitale cui al comma 1, si intende effettuato al

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti intenda far pervenire all'Amministrazione committente dev'essere trasmesso al RUP di cui al comma 3.

Art. 40. (Rinvio all'Offerta tecnica)

1. L'offerta tecnica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, presentata in sede di gara e che ha consentito l'aggiudicazione, costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali anche se non materialmente allegata, e che la stessa è firmata digitalmente dalle parti.

Art. 41. (Opzioni ulteriori relative all'ampliamento o estensione del Contratto)

1. Considerata l'elevata aleatorietà oggettiva dell'intervento, le prestazioni relative alla fase di progettazione, possono essere ampliate, così come previsto dall'art. 106, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella misura massima del 10 % (dieci per cento) in termini di lavori progettati o di lavori diretti, con una franchigia dell'1 % (uno per cento), pertanto i corrispettivi di cui all'articolo 18, possono subire variazioni nella misura massima del 9 % (nove per cento).

2. L'ampliamento o l'estensione contrattuale di cui al comma 1 è ammessa in relazione ad eventi impreveduti, quali le sorprese geologiche o archeologiche, il rinvenimento di materiali non convenzionali, la sopravvenuta necessità di caratterizzazioni supplementari, l'ampliamento dell'ambito di intervento o altre condizioni oggettive che comportano un ampliamento

dei lavori previsti e, conseguentemente, delle relative prestazioni.

3. L'esercizio dell'opzione avviene ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) o, in subordine, lettera b), del Codice dei contratti, in quanto compatibili. Si stabilisce che:

a) in caso di esercizio dell'opzione, l'onorario e le spese sono ricalcolati con lo stesso criterio originario o, ove ciò non sia possibile, con l'applicazione dell'articolo 6 del Decreto tariffe, in ogni caso con l'applicazione del ribasso contrattuale;

b) l'opzione può essere esercitata solo nel caso si verificano le condizioni di cui al comma 2;

c) l'opzione può essere esercitata parzialmente, ovvero in più occasioni suddivisa in più parti, a seconda delle esigenze che si manifestano, fermo restando il limite massimo del comma 1;

d) il rifiuto all'adesione ad un'opzione da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento e autorizza la Stazione appaltante a rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'articolo 32, comma 1.

4. Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione l'articolo 42 comma 2, lettere d) ed e), commi 3 e 4, nonché l'articolo 18, commi 6 e 7, e l'articolo 19, in quanto compatibili. Resta infine ferma la possibilità di applicazione dell'art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 42. (Affidamento della Direzione dei lavori mediante opzione)

1. In applicazione della disciplina prevista dalla documentazione di gara citata nelle Premesse, le prestazioni relative alla fase di esecuzione (direzione dell'esecuzione, coordinamento sicurezza in fase esecutiva art. 92 d.lgs. 81/08 e prestazioni complementari in fase di esecuzione) al momento della stipulazione del presente Contratto costituiscono una mera opzione esercitabile discrezionalmente dall'Amministrazione committente.

2. La disciplina prevista dal presente Contratto con riferimento alla fase di esecuzione suddetta è applicabile esclusivamente in caso di esercizio dell'opzione. Pertanto:

a) i vincoli contrattuali sinallagmatici, al momento della sottoscrizione del presente Contratto non comprendono le prestazioni di esecuzione, per le quali nessun vincolo od obbligo sorge per l'Amministrazione committente mentre per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituiscono, unitamente alla sua offerta in relazione alle stesse prestazioni, atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni tutte risultanti dalla gara, compresi i corrispettivi, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, e dell'articolo 106, comma 1, del Codice dei contratti, in quanto applicabile;

b) l'opzione può essere esercitata esclusivamente dall'Amministrazione committente, con le modalità di cui al comma 3, entro 30 (trenta) giorni dalla validazione positiva del progetto da porre a base di gara e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dalla stipula del presente

Contratto e il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è sin d'ora obbligato ad aderire in quanto già vincolato ai sensi della lettera a);

c) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro i termini il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; tuttavia l'Amministrazione committente può esercitare l'opzione anche dopo i termini e in tal caso è rimessa al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la facoltà di aderire o non aderire all'opzione;

d) il mancato esercizio dell'opzione da parte dell'Amministrazione committente non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dello stesso Raggruppamento, nemmeno a titolo di incarico parziale né di interruzione dell'incarico ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 18, primo comma, della legge n. 143 del 1949 e in tal caso l'Amministrazione può instaurare un rapporto contrattuale con soggetti terzi nelle forme previste dall'ordinamento.

3. L'esercizio dell'opzione avviene mediante ordine di servizio del RUP con apposita sottoscrizione di un'appendice al Contratto, ferme le condizioni di cui alla presente Sezione e alle condizioni economiche già determinate in fase di aggiudicazione e riportate nel presente Contratto.

4. L'esercizio dell'opzione è subordinato:

a) all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti;

b) al mantenimento in essere dei requisiti di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, almeno con riferimento alle prestazioni opzionali;

c) all'adeguamento e mantenimento in essere dell'assicurazione professionale di cui all'articolo 33, comma 1.

5. L'opzione di cui al comma 1 oltre a comprendere le prestazioni in fase di esecuzione che possono essere attribuite al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, comprende altresì ogni clausola contrattuale connessa con la fase esecutiva, in particolare in materia di corrispettivi, penali, obbligazioni diverse, deprezzamenti, garanzie e assicurazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni di cui agli articoli 19, 24, 32, 33, nonché, limitatamente a quanto si riferisce alla fase di esecuzione, agli articoli da 18 a 42.

Art. 43. (Disposizioni transitorie)

1. Il Contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è fatta salva la riserva di cui al comma 3.

2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il Contratto è vincolante per l'Amministrazione committente, esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) per le prestazioni, anche se previste dal Contratto, per le quali è stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesso con le prestazioni di progettazione del singolo livello progettuale;

b) per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui alla lettera a), solo dopo che l'Amministrazione committente ha comunicato per iscritto l'ordine di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredato dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.

3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il Contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere, sono a carico del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.

5. Sono a carico dell'Amministrazione committente i contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 34, comma 4 e l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) alle aliquote vigenti al momento dell'emissione delle fatture fiscali.

**Art. 44. Informativa, trattamento e protezione dei dati
personali**

Il dirigente, ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, informa che i dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione e l'esecuzione del presente contratto verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio, con sede a Sondrio, piazza Campello n. 1, responsabile del trattamento è il dirigente pro-tempore del settore servizi tecnici, domiciliato per la carica presso il Comune di Sondrio, responsabile della protezione dei dati è: Tirone Livio - Dirigente del Settore Servizi Istituzionali - telefono 0342.526230; fax: 0342.526333; mail non certificata: contratti@comune.sondrio.it; PEC (solo da altre PEC): protocollo@cert.comune.sondrio.it. In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal

Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia interesse, l'integrazione dei dati.

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto.

Il presente contratto, composto da settantasei (76) pagine, redatto con modalità elettronica, viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s), del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005.

Io sottoscritto segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

IL COMUNE DI SONDRIO: Ing. GIANLUCA VENTURINI (f.to digitalmente)

IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:
ALESSANDRO ROJ (f.to digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. CLAUDIO LOCATELLI (f.to digitalmente)

(certificato rilasciato da InfoCert S.p.A., con validità sino al 13 febbraio 2023).